

**COMUNE DI MORI**  
Prot. 0018697 del 27/09/2017  
Class. 4.3



## COMUNE DI MORI

Provincia di Trento

Parere del 27 settembre 2017



### PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

\* \* \*

Il sottoscritto dott. Luigino Di Fabio, con studio in Arco (TN), Via Santa Caterina 74/D, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Mori, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 2 del 26 gennaio 2015 , per il triennio 2015 - 2017

- visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- visto che la Provincia autonoma di Trento, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta, ha approvato l'art. 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e successivamente l'art. 8 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9, prevedendo anche modifiche rispetto alla legge nazionale;
- considerato che la normativa nazionale in Provincia di Trento trova applicabilità diretta soltanto in quanto compatibile con la disciplina locale, oltre che negli ambiti di competenza riservati alla potestà legislativa dello Stato ed ove espressamente richiamata dal legislatore provinciale;
- visto che l'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- prevede che gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente,

*mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;*

- *visto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;*
- *considerato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società per il perseguimento delle finalità e per le attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del citato articolo;*
- *viste le previsioni delle citate normative inerenti le società in house providing;*
- *dato atto che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;*
- *visto che l'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabile agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. – prevede:*
  - *che si provveda a regime alla ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette da adottarsi in ogni caso con atto a cadenza triennale e comunque aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;*
  - *all'adozione – entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo facoltativo aggiornamento – di un distinto programma di razionalizzazione societaria, soltanto quando*



*ricorrano i presupposti indicati in normativa e riportati anche nella bozza di delibera oggetto del presente parere;*

- *Visto altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;*
- *Viste le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente e tenuto conto dei criteri di necessità ed efficienza stabiliti dalla citata normativa;*
- *visto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai criteri di Legge secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata quale parte integrante alla proposta di deliberazione;*
- *considerato l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente proposta di deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;*
- *che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 l'Ente deve individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;*
- *viste le circolari in materia del Consorzio dei Comuni Trentini del 22 giugno 2017, 31 agosto 2017 e 12 settembre 2017;*
- *atteso che il parere dell'organo di revisione sulla delibera de qua è obbligatorio come segnalato da A.N.C.I. in forza dell'art. 239 co. 1 lett. b) n. 3 T.U.E.L., applicabile nell'ordinamento domestico in forza dell'art. 53 co. 2 L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;*
- *visto il piano operativo di razionalizzazione, a firma del sindaco, già adottato, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, in data 6.8.2015 e vista la relazione sui risultati conseguiti dui data 31.03.2016;*



- analizzato l'allegato A) alla deliberazione in oggetto e la documentazione acquisita;
- verificato che l'Ente ha ritenuto, per le partecipazioni possedute al 31.12.2016, che non vi siano ragioni per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione;

cioè premesso, visto e considerato il Revisore dei Conti  
*preso atto*

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile dell'Ufficio finanziario;

**ESPRIME**

*parere favorevole in ordine alla delibera sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare".*

Arco, lì 27 settembre 2017

